



# UISP

## sportpertutti

Lega Calcio - Toscana



### Stagione Sportiva 2010/2011

**Comunicato Ufficiale n° 10**

*Firenze, 19 gennaio 2010*

<b><u>Sommario:</u></b>	
<a href="#">Decisioni della Commissione disciplinare d'Appello</a>	<i>Pag 3</i>
<a href="#">Decisioni della Commissione disciplinare d'Appello</a>	<i>Pag. 4</i>
<a href="#">Decisioni della Commissione disciplinare d'Appello</a>	<i>Pag. 5</i>
<a href="#">Decisioni della Commissione disciplinare d'Appello</a>	<i>Pag. 6</i>
<a href="#">Decisioni della Commissione disciplinare d'Appello</a>	<i>Pag. 7</i>

#### RECAPITI:

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze  
telefono: 055 432055 - fax 055 4249936  
[calcio.toscana@uisp.it](mailto:calcio.toscana@uisp.it) <http://www.legacalciouisptoscana.it>

## ORGANIGRAMMA DI LEGA

Arturo	ALBERTI	Comitato di	Massa
Alessandro	BALDI	Comitato di	Firenze
Natale	BARSOTTI	Comitato della	Versilia (LU)
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato della	Livorno
Luca	CASCINI	Comitato di	Pistoia
Roberto	CELLAI	Comitato di	Empoli
Sabina	PICCIONI	Comitato di	Prato
Pasquale	COCCO	Comitato della	Valdera (PI)
Renzo	DONASOLDI	Comitato della	Zona del Cuoio (PI)
Giorgio	FUCINI	Comitato di	Arezzo
Luca	MANZI	Comitato di	Valdicecina
Paris	MONI	Comitato di	Pisa
Vanessa	SPERA	Comitato di	Empoli
Enrico	GHIZZANI	Comitato di	Grosseto

Presidente:

**ALESSANDRO BALDI**

### DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cellai Roberto, Moni Paris, Alberti Arturo

### SEGRETERIA TECNICA

**Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00**

Segretario

Fabio Sgrò

### SETTORE ATTIVITA'

**Coordinatore**

**Roberto Cellai**

Gruppo di Lavoro

Paris Moni, Barsotti Natale, Vanessa Spera, Luca Manzi

### SETTORE DISCIPLINA

**Coordinatore**

**Piccioni Sabina**

Commissione Presidente: Carlesi David

Disciplinare d'Appello: Giudici: Cipollini Vasco (Empoli), Carlesi Renzo (Pisa), Nicola Melani (Cuoio).

### SETTORE ARBITRI

**Coordinatore**

**Giorgio Fucini**

Designatore

Franco Bandinelli

Coordinatore Osservatori

Luigi Lenzi

Gruppo di lavoro:

**DELIBERA n° 21 anno 2010/2011**  
**Ricorrente : G.S. Borgano**  
**Comitato UISP : Empoli**  
**gara del 08.12.2010 - C.U. n° 26 del 15.12.2010**

La società G.S. Borgano propone ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di 1° grado che squalificava il proprio tesserato Mazzeo Daniele per mesi 4 (fino al 08.04.2011) in base all' art. 136 R.D.

La ricorrente basa la propria tesi difensiva sostenendo la condotta del proprio tesserato, anche se non corretta, sia configurabile come "scorrettezza a gioco fermo o in situazione estranea alla fase di gioco in corso" e che, come tale, vada inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 134 R.D., con relativa riduzione della sanzione inflitta.

La Commissione Disciplinare d'Appello, effettuata l'istruttoria necessaria, ritiene che la ricostruzione dei fatti così come riportata nel referto arbitrale, che si ricorda ha valore di prova legale e come tale può essere contrastato solo da prove di pari grado (quali il referto dell'Assistente ufficiale o dell'Osservatore, ai sensi dell'art. 89 R.D.), sia corretta e che la condotta del tesserato Mazzeo Daniele debba essere ricondotta alle fattispecie di cui all'art. 136 R.D.

La presente Commissione ritiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo di 1° grado sia proporzionata alla effettiva condotta tenuta dal tesserato Mazzeo Daniele.

**PQM**

la Commissione disciplinare d'Appello **rigetta** il ricorso presentato dalla società G.S. Borgano e conferma al tesserato Mazzeo Daniele la sanzione della squalifica per mesi 4 (fino al 08.04.2011) in base all'art. 136 R.D.

Si incamera la cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 10.01.2011

Lega Calcio Regionale Toscana  
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Renzo Carlesi

Vasco Cipollini

Nicola Melani

**DELIBERA n° 22 anno 2010/2011**  
**Ricorrente : U.S. Careggine**  
**Comitato UISP : Lucca/Versilia**  
**gara del 11.12.2010 - C.U. n° 15 del 23.12.2010**

La società U.S. Careggine propone ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di 1° grado che squalificava il proprio tesserato Vanni Simone per mesi 5 (fino al 16.05.2011) in base all' art. 136 R.D.

La ricorrente basa la propria tesi difensiva sostenendo che la condotta del proprio tesserato, anche se non corretta, sia stata causata da un atto violento subito dallo stesso da parte di un tesserato avversario, nonché dalla situazione di generale agitazione, creatasi a seguito di tale episodio, fra i tesserati partecipanti alla gara; alla luce di quanto sostenuto viene richiesta l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 23 R.D., con relativa riduzione della sanzione impugnata o, in via subordinata, la derubricazione della fattispecie a quella prevista dall'art. 132 R.D.

La Commissione Disciplinare d'Appello, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti così come riportato nel referto arbitrale, ritiene applicabile l'attenuante di cui all'art. 23 b) R.D. avendo il tesserato Vanni Simone tenuto una condotta che, seppur non regolamentare, si è rivelata l'effetto di altrui condotta scorretta ed avendo agito, comunque, in maniera proporzionata all'atto subito.

La presente Commissione ritiene, inoltre, che la condotta posta in essere dal tesserato Vanni Simone debba essere più correttamente inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 134 R.D. in quanto l'atto posto in essere dallo stesso nei confronti del tesserato avversario (*schiaffo*) non deve essere considerato come atto di violenza ex art. 136 R.D. non risultando, dalla ricostruzione effettuata, diretto inequivocabilmente a ledere l'altrui incolumità.

**PQM**

la Commissione disciplinare d'Appello, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dalla società U.S. Careggine, riduce la squalifica comminata al tesserato Vanni Simone a mesi 3 (fino al 14.03.2011) ai sensi degli artt 134, 23 b) e 28 a) R.D.

Si restituisce la cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 10.01.2011

Lega Calcio Regionale Toscana  
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Renzo Carlesi

Vasco Cipollini

Nicola Melani

**DELIBERA n° 23 anno 2010/2011**  
**Ricorrente : Capriola S.c. 1990**  
**Comitato UISP : Lucca/Versilia**  
**gara del 11.12.2010 - C.U. N° 15 del 23.12.2010**

La società Capriola S.C. 1990 propone ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di 1° grado che squalificava il proprio tesserato Guidi Luca per mesi 9 (fino al 16.09.2011) in base all' art. 137 R.D.

La ricorrente basa la propria tesi difensiva sostenendo che la sanzione comminata nei confronti del proprio tesserato sia eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti ed, in particolare, che la condotta posta in essere dal proprio tesserato sia da derubricare a "*scorrettezza in azione di gioco*", ex art. 133 R.D., con l'applicazione delle sanzioni previste per tale fattispecie.

La Commissione Disciplinare d'Appello, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti così come riportato nel referto arbitrale, ritiene applicabile la fattispecie di cui all'art. 133 R.D. per la prima condotta posta in essere dal tesserato Guidi Luca (*condotta fallosa in azione di gioco*) mentre, per la condotta successiva dello stesso tesserato, il quale colpiva con un pugno un tesserato avversario, si ritiene applicabile quanto previsto all'art. 136 R.D.

**PQM**

la Commissione disciplinare d'Appello, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dalla società Capriola S.C. 1990, riduce la squalifica comminata al tesserato Guidi Luca a mesi 5 (fino al 11.05.2011) ai sensi degli artt 133 e 136 R.D.

Si restituisce la cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 10.01.2011

Lega Calcio Regionale Toscana  
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)  
Renzo Carlesi  
Vasco Cipollini  
Nicola Melani

**DELIBERA n° 24 anno 2010/2011**  
**Ricorrente : Le Querci A.s.d.**  
**Comitato UISP : Pistoia**  
**gara del 08.12.2010 - C.U. n° 16 del 22.12.2010**

La società Le Querci A.s.d. propone ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di 1° grado che squalificava il proprio tesserato Breschi Filippo per anni 1 (fino al 08.12.2011) in base agli artt. 136, 26 e 29 a) R.D.

La ricorrente basa la propria tesi difensiva sostenendo la non ascrivibilità nei confronti del proprio tesserato della condotta illecita posta a fondamento della sanzione irrogata in quanto lo stesso Breschi Filippo avrebbe urtato il Direttore di Gara non in maniera violenta e volontaria, come refertato dallo stesso D.G., ma in maniera del tutto accidentale.

La ricorrente attribuisce la causa del contatto fisico intercorso fra il tesserato Breschi e il D.G. al consistente strato motoso che, ricoprendo il terreno di gioco, rendeva precario l'equilibrio dei soggetti coinvolti, soprattutto del giocatore della società Le Querci A.s.d.; secondo la ricostruzione della ricorrente il Breschi, nell'intento di dirigersi verso il D.G. per protestare in seguito alla concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, perdeva l'equilibrio ed andava ad urtare lo stesso D.G. in maniera del tutto accidentale ed involontaria.

La società Le Querci A.s.d., inoltre, nel proprio ricorso contesta l'inquadramento della condotta posta in essere dal proprio tesserato fra gli atti di violenza ritenendo più opportuna una riqualificazione della fattispecie sanzionatoria alla luce di quanto previsto dall'art. 134 R.D.

La ricorrente conclude, quindi, richiedendo *in via principale* la revoca della sanzione comminata dal Giudice Sportivo di 1° grado e la sostituzione con la sanzione di mesi 1 (uno) ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 R.D., *in via subordinata* la revoca della sanzione comminata dal Giudice Sportivo di 1° grado e la sostituzione con altra maggiore sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 R.D., *in via ulteriormente subordinata* la revoca della sanzione comminata dal Giudice Sportivo di 1° grado e la sostituzione con la sanzione minima prevista ai sensi dell'art. 136 R.D.

La Commissione Disciplinare d'Appello, al fine di effettuare l'istruttoria necessaria, dopo aver sentito le parti ha interpellato il tesserato Scarola Fabio della società Santomato, indicato quale teste dalla ricorrente, il quale ha affermato di non avere nessuna dichiarazione da rilasciare.

La Commissione Disciplinare, presa visione anche degli atti ufficiali, fra i quali i referti del D.G. e dell'assistente ufficiale, ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti così come riportata nei suddetti documenti, che si ricorda hanno valore di prova legale e come tale possono essere contrastati solo da prove di pari grado (quali il referto dell'Assistente ufficiale o dell'Osservatore, ai sensi dell'art. 89 R.D.), sia corretta e non necessiti di ulteriore istruttoria e che, quindi, la condotta del tesserato Breschi Filippo debba essere ricondotta alle fattispecie di cui all'art. 136 R.D., art. 132 R.D. per il comportamento assunto dallo stesso nei confronti del D.G. dopo il provvedimento di espulsione e con la corretta applicazione dell'aggravante speciale di cui all'art. 26 e 29 a) R.D.

La presente Commissione ritiene comunque che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo di 1° grado sia proporzionata alla effettiva condotta tenuta dal tesserato Breschi Filippo.

**PQM**

la Commissione disciplinare d'Appello **rigetta** il ricorso presentato dalla società Le Querci A.S.D. e conferma al tesserato Breschi Filippo la sanzione della squalifica per anni 1 (fino al 08.12.2011) in base agli artt. 132, 136, 26 e 29 a) R.D.

Si incamera la cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 10.01.2011

Lega Calcio Regionale Toscana  
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Renzo Carlesi

Vasco Cipollini

Nicola Melani

**DELIBERA n° 25 anno 2010/2011**  
**Ricorrente : Santori Alessandro**  
**Comitato UISP : Pistoia**  
**gara del 22.12.2010 - C.U. N° 17 del 29.12.2010**

Il tesserato Santori Alessandro, propone ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di 1° grado che lo squalificava per mesi 3 (fino al 22.03.2011) in base agli artt. 129, 26 e 29 a) R.D.

Il ricorrente basa la propria tesi difensiva sostenendo che la propria condotta, anche se non corretta, non sia proporzionata alla sanzione impugnata.

La Commissione Disciplinare d'Appello, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti così come riportato nel referto arbitrale, ritiene che la condotta posta in essere dal tesserato Santori Alessandro, seppur correttamente inquadrata dal Giudice di 1° grado fra le fattispecie previste all'art. 129 R.D., correttamente applicata l'aggravante speciale di cui all'art.26 R.D. nelle modalità previste dall'art. 29 a) R.D., debba comunque essere punita con una sanzione inferiore.

**PQM**

la Commissione disciplinare d'Appello, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dal tesserato Santori Alessandro, riduce la squalifica comminata allo stesso a mesi 2 (fino al 22.02.2011) ai sensi degli artt. 129, 26 e 29 a) R.D.

Si restituisce la cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 10.01.2011

Lega Calcio Regionale Toscana  
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Renzo Carlesi

Vasco Cipollini

Nicola Melani

*Il Presidente*

**Alessandro Baldi**



**UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANO**  
**Leghe Territoriali (fonte: vademecum 2007 uisp)**

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
	e-mail <a href="mailto:arezzo@uisp.it">arezzo@uisp.it</a>	
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
	e-mail <a href="mailto:carrara@uisp.it">carrara@uisp.it</a>	
EMPOLI	Tel. 0571 72131 - Fax. 0571.700293	Via Bardini 18, 50053 Empoli (FI)
	e-mail <a href="mailto:calcio@empoliuisp.it">calcio@empoliuisp.it</a>	
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
	e-mail <a href="mailto:calcio@uispfirenze.it">calcio@uispfirenze.it</a>	
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
	e-mail <a href="mailto:borgo@uon.it">borgo@uon.it</a>	
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
	e-mail <a href="mailto:legacalcioispvald@libero.it">legacalcioispvald@libero.it</a>	
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
	e-mail <a href="mailto:grosseto@uisp.it">grosseto@uisp.it</a>	
LIVORNO	Tel. 0586 426702 - Fax. 0586 409872	Via Paretti 8, 57122 Livorno
	e-mail <a href="mailto:calcio.livorno@uisp.it">calcio.livorno@uisp.it</a>	
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
	e-mail <a href="mailto:uisplucca@virgilio.it">uisplucca@virgilio.it</a>	
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
	e-mail <a href="mailto:luccaversilia@uisp.it">luccaversilia@uisp.it</a>	
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
	e-mail <a href="mailto:uispgarfagnana@inwind.it">uispgarfagnana@inwind.it</a>	
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086	Via Alberica 6, 54100 MASSA
	e-mail <a href="mailto:massa@uisp.it">massa@uisp.it</a>	
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
	e-mail <a href="mailto:uisppio@infol.it">uisppio@infol.it</a>	
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
	e-mail <a href="mailto:legacalcio.pisa@uisp.it">legacalcio.pisa@uisp.it</a>	
PISTOIA	Tel. 0573 23082 - Fax. 0573 22208	Via Bastione Mediceo 80, zona S. Agostino, 51100 PISTOIA
	e-mail <a href="mailto:pistoia.calcio@uisp.it">pistoia.calcio@uisp.it</a>	
PISTOIA - VALDINIEVOLE	Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437	Via Mazzini 143, 51015 Monsummano Terme (PT)
	e-mail <a href="mailto:uisp@pistoia.it">uisp@pistoia.it</a>	
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
	e-mail <a href="mailto:calcio@uisprato.it">calcio@uisprato.it</a>	
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
	e-mail <a href="mailto:calcio.siena@uisp.it">calcio.siena@uisp.it</a>	
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
	e-mail <a href="mailto:uispvaldelsa@alice.it">uispvaldelsa@alice.it</a>	
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
	e-mail <a href="mailto:valdichiana.siena@uisp.it">valdichiana.siena@uisp.it</a>	
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
	e-mail <a href="mailto:legacalcio@uispvaldera.it">legacalcio@uispvaldera.it</a>	
VALDICECINA	Tel. 0586 1945114 - Fax. 0586 633376	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
	e-mail <a href="mailto:calcio.valdicecina@uisp.it">calcio.valdicecina@uisp.it</a>	
ZONA DEL CUIOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)
	e-mail <a href="mailto:cuoio@uisp.it">cuoio@uisp.it</a>	